Proc. N. 1419/24 VG



Corte di Appello di Bari
I^ Sezione Civile

Il Presidente, dr. Maria Mitola

Letto il ricorso ex art. 839 cpc, presentato da

*Parte_1* nato a Vevey (Svizzera) il 14.11.1972 e *Parte_2*, nata a Rocourt (Belgio) il 12.08.1976, entrambi residenti in Gryon (Svizzera), Route des Frasses 43, rappresentati e difesi dall'Avv**. Gianpaolo Di Pietto**, C.F. *C.F._1*, presso il cui studio in Milano, Via Tortona n. 33 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce al presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente n. di fax 02.55.18.08.89 o al seguente indirizzo pec *Email_1*

Nei confronti di

*Controparte_1* **C.F.** *P.IVA_1* **corrente in Corato (BA), Via Sant'Elia n. 168,**, in persona del legale rappresentante pro tempore

*Controparte_2*, C.F. *C.F._2*

per il riconoscimento in Italia del **Lodo arbitrale emesso dal Centro Arbitrale** *CP_3* **in data 10.07.2024 a definizione del Caso n. 300669-2023, Arbitro Unico Avv. Claire Mordelet**,.

Ha dedotto i ricorrenti che

- il 22.11.2019 stipulavano con la *Controparte_1* C.F. *P.IVA_1* corrente in Corato (BA), Via Sant'Elia n. 168, un "contratto di prestito con diritto di conversione in azioni" obbligandosi ad erogare in favore della suddetta società l'importo complessivo di € 100.000,00, successivamente ridotto consensualmente a € 75.000,00 in virtù della modifica contrattuale sottoscritta il 05.09.2020 (cfr. doc. n. 1);
- sulla somma mutuata erano concordati interessi convenzionali pari al 5% da versarsi con cadenza annuale, mentre la durata del prestito era fissata in due anni;
- la società mutuataria non provvedeva ad adempiere alle proprie obbligazioni restitutorie, eccezion fatta per un parziale rimborso di € 10.000,00 eseguito il 30.03.2022 da *[...]* *Controparte_2* dal proprio conto corrente personale;
- dopo ripetuti solleciti di pagamento rimasti privi di riscontro, gli odierni istanti il 23.10.2023, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto, presentavano

Arbitrato in Italia

una domanda di arbitrato al Centro Arbitrale Svizzero nei confronti della *CP_1* *[...]* e del Signor *Controparte_2* ;

- il procedimento di arbitrato instaurato presso il Centro Arbitrale *CP_3* , sede di Losanna, Caso n. 300669-2023, Arbitro Unico Avv. Claire Mordelet, si è concluso con Lodo pronunciato in data 10.07.2024 e comunicato il 16.07.2024, che ha accolto le domande formulate dagli odierni ricorrenti, condannando la *Controparte_1* C.F. *P.IVA_1* e il Signor *Controparte_2* , C.F. *C.F._2* , in via tra loro solidale, al pagamento in favore dei Signori *Part* e *Pt_2* della somma capitale di € 72.610,95, oltre interessi al tasso del 5% dal 25.11.2021 al 29.03.2022 sull'importo di € 82.610,95, oltre interessi al tasso del 5% dal 30.03.2022 e sino all'integrale versamento del dovuto, oltre alla rifusione dei costi sostenuti per il procedimento di arbitrato, pari a CHF 35.136,48 (cfr. doc. n. 2);
- pertanto, occorre munire il ridetto Lodo Arbitrale di exequatur nel territorio della Repubblica Italiana al fine di poter ottenere dai debitori il versamento di quanto dovuto;

risulta inoltre che l'oggetto della controversia sia certamente tra le materie che per l'Ordinamento Italiano possono essere devolute in Arbitrato e che il Lodo Arbitrale non è evidentemente contrario all'ordine pubblico;

Va infatti richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte che ha ripetutamente espresso il seguente principio di diritto: " *… l'art. V della convenzione di New York del 1958, che introduce un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri recepito in Italia dagli artt. 839-840 cod. proc. civ., non lascia al giudice del riconoscimento ed esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale, sicché compete al giudice una verifica soltanto estrinseca e limitata al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruito alla luce della parte espositiva e motiva del lodo, ma che non può mai tradursi in un controllo della motivazione*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civ., Ord. 30.11.2020 n. 27322 e, da ultimo, Cass. Civ. Ord. 02.02.2022, n. 3255);

La difesa degli istanti ha altresì comunicato che il Tribunale di Trani, con Sentenza del 14.10.2024, ha dichiarato la liquidazione giudiziale della *Controparte_1* (cfr. doc. n. 3), nominando Curatore l'Avv. Michele Dinoia; mentre durante lo svolgimento del procedimento di arbitrato e sino alla pronuncia del Lodo, la debitrice era *in bonis*, pertanto il medesimo si è regolarmente svolto e concluso senza alcuna esclusione di operatività della clausola compromissoria pattuita all'interno del contratto di finanziamento stipulato *inter partes*;

Rilevato che sussiste la competenza territoriale di questa Corte di Appello per la declaratoria ex art. 839 c.p.c. di efficacia nel territorio italiano del Lodo straniero poiché uno dei due debitori in solido, la *Controparte_1* ha la propria sede legale in Corato (BA), Via Sant'Elia n. 168, trovando applicazione in relazione all'altro, *Controparte_2* , residente in Ugento (LE), Via Castello n. 13 (cfr. doc. n. 4), l'istituto del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c.

Verificata la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 839 comma IV cpc

PQM

Dichiara l'efficacia del lodo straniero in Italia.

Bari, 7.01.2025

Il Presidente

Maria Mitola

Arbitrato in Italia